

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi"

via Cappi, 34
46025 Poggio Rusco, MN
COD. ENTE 28471
C.F. 80018910200
P.I. 01591210206

AMMINISTRAZIONE E FAX 0386/733200
TELEFONI REPARTI 0386/734396



STATUTO DELL'ISTITUTO PER ANZIANI "ISIDORO CAPPI" - ONLUS

PREMESSE

L'Ente trae origine dalla Casa di riposo eretta in ente morale con Reale Decreto in data 24.12.1893, attualmente denominata "RSA ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI", originariamente denominata "ricovero di mendicizia" ed in seguito "Vittorio Emanuele II", lasciato del Cav. Isidoro Cappi.

Più specificatamente:

- con rogito notaio Dott. Porta Silvestro 3 Ottobre 1880 n. 2503/3376 il compianto Cav. Isidoro Cappi quodam Bonaventura, donava al Comune di Poggio Rusco il fabbricato sito in Via Tagliaferro civico n. 17;

- con susseguente rogito in data 22.10.1934 n. 573 - Rag. Cav. Vico Longhi - Segretario Capo del Comune di Poggio Rusco la DONAZIONE DI CUI SOPRA VENIVA TRASFORMATA NEL FABBRICATO DENOMINATO "VECCHIO OSPEDALE" sito nella suddetta Via Cav. Isidoro Cappi al civico n. 12;

- con D.G.R. n. 7142 del 19.03.1986 venivano approvate le modificazioni allo statuto.

L'Istituzione si è retta secondo le norme previste dalle leggi 17 Luglio 1890 n. 6972, 18 Luglio 1904 n. 390, 7 Giugno 1937 n. 847 e susseguenti (e relativi regolamenti).

ART. 1
ORIGINE E DENOMINAZIONE


La Fondazione "ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI - ONLUS", Ente morale di diritto privato, è istituita ai sensi degli artt. 12 ss. del Codice Civile e dell'art. 3 della L.R. 13 Febbraio 2003 n. 1.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2
SEDE

La Fondazione ha sede legale in Poggio Rusco (MN) Via Cappi n. 34 e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3
SCOPI



La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza. Nel pieno rispetto della dimensione spirituale e materiale della persona umana e del principio della libera scelta, la Fondazione ha quale scopo primario quello di garantire la necessaria assistenza alle persone anziane o svantaggiate per condizioni psico-fisiche, operando altresì per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti e, più in generale, la collettività.

In tale contesto la Fondazione esercita le seguenti attività:

- assistenza agli anziani in regime residenziale e semiresidenziale;
- assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane, disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere in famiglia;
- terapia fisica e riabilitazione a utenti;
- eventuali altri servizi alla collettività, anche mediante convenzioni con altri soggetti.

Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione non opera, nei confronti degli utenti, alcuna distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale e politica.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ART. 4
SERVIZI

La Fondazione adempie alle proprie finalità istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale, semiresidenziale, domiciliare, servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività, nonché servizi religiosi senza oneri per l'Ente.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con altri Enti pubblici e privati e stipulare convenzioni che ne regolamentino i rapporti.

ART. 5
PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dai relativi inventari.

E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere alla conservazione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio.

ART. 6
FINANZIAMENTI

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali mediante:

- rette, tariffe e contributi da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- proventi di donazioni, oblazioni e atti di liberalità;
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;

stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

Bellocchio


siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 ORGANI

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.



ART. 8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Membri, di cui:

- a) 4 membri nominati dal Sindaco del Comune di Poggio Rusco di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- b) 1 membro di diritto in rappresentanza degli originari interessi dell'Ente, identificato nel parroco pro-tempore della Parrocchia di Poggio Rusco;

I cinque membri del Consiglio di Amministrazione eleggono fra loro, a maggioranza assoluta ed in occasione della seduta di insediamento, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente ed i 3 membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco durano in carica cinque anni, decorrenti dalla seduta di insediamento e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Parroco non è soggetto a limitazioni di mandato.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Poggio Rusco; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di mesi sei e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, di amministrazione ordinaria.

Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione.


In caso di sostituzione di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, il mandato dei nuovi Consiglieri scadrà comunque al termine del mandato quinquennale dell'intero Consiglio.

ART. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed è titolare dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio:

- nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alla competente autorità di controllo;
- approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- approva il Regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa al Direttore della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti;

Beccuzzi



- delibera l'accettazione di donazioni, eredità, legati e modifiche patrimoniali;
- adotta i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- approva il Bilancio del Revisore finanziario;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;
- supervisiona la gestione del personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente le funzioni attribuite dallo Statuto per una gestione snella e funzionale della Fondazione.

ART. 10

ADUNANZE E VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre, con invito sottoscritto dal Presidente contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Con le stesse modalità il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno. In caso di urgenza, la convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.

Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata di almeno due Consiglieri; nella richiesta devono essere indicate le materie da iscrivere all'ordine del giorno della convocazione.

Le adunanze sono valide se interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le modifiche statutarie possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione se sono presenti tutti i componenti e con maggioranza di quattro quinti.

ART. 11

VERBALIZZAZIONI

Il Direttore svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e cura la verbalizzazione delle adunanze, la stesura delle deliberazioni assunte e ne conserva gli atti secondo le disposizioni di legge.

In caso di assenza o impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Direttore, può fungere da Segretario un componente del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della Fondazione, come anche collaboratori o fornitori esterni, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per illustrare argomenti di loro competenza.

Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete.

ART. 12

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la Legale Rappresentanza della Fondazione.


Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita altresì un'azione generale di vigilanza, indirizzo e coordinamento su tutte le attività della Fondazione, propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività.

In caso di urgenza adotta con ordinanza i provvedimenti di competenza del Consiglio: le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive e devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione, a pena di decadenza.

Il Presidente può delegare le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione per una gestione snella e funzionale della Fondazione.

Beccari





ART. 13
IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 14
IL REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche private dalle vigenti normative.

Il Revisore è nominato dal Sindaco; deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili ovvero agli Ordini/Albi professionali contabili.

Il Revisore rimane in carica sino alla scadenza del quinquennio di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss. del Codice Civile.

Il compenso del Revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle tariffe professionali vigenti.

ART. 15
INDENNITA' DI CARICA

Al Presidente ed ai Consiglieri è corrisposta un'indennità di carica, stabilita all'inizio del mandato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa, comunque nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D.Lgs. 460/97.

ART. 16
IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; la durata dell'incarico non può superare quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, salvo rinnovo.

Ha il compito di direzione e gestione del Personale, collabora con il Presidente nella direzione e gestione della Fondazione, studia i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità agli incarichi conferitigli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Beccari



Il rendiconto economico dell'Ente deve essere redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, ovvero entro il 30 giugno qualora particolari ragioni richiedano un tempo maggiore. Il servizio di cassa è esercitato da apposito Istituto bancario designato dal Consiglio di Amministrazione, previa stipula di idonea convenzione.

I pagamenti e le riscossioni possono essere effettuati sulla base di mandati e reversali.

I mandati e le reversali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione, nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili dei servizi sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

TRASFORMAZIONE, SCIoglIMENTO, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Qualora la devoluzione sia fatta per fini di pubblica utilità la Fondazione ha l'obbligo, coerentemente con la volontà del fondatore Cav. Isidoro Cappelletti, di devolvere il patrimonio al Comune di Poggio Rusco, nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

IL SEGRETARIO
Daniela Belluzzi

Belluzzi



IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Bottura

P. Bottura

